

Codice civile svizzero

(Gestione elettronica dei registri dello stato civile)

Disegno

Modifica del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 14 febbraio 2001¹,
decreta:

I

Il Codice civile² è modificato come segue:

Art. 39 cpv. 1

¹ Per la documentazione dello stato civile si tengono appositi registri elettronici.

II. Obbligo di
notificazione

Art. 40 marginale e cpv. 3

³ *Abrogato*

Art. 43a (nuovo)

V. Protezione e
divulgazione dei
dati

¹ Il Consiglio federale provvede, nell'ambito della documentazione dello stato civile, alla tutela della personalità e dei diritti fondamentali delle persone i cui dati sono oggetto di elaborazione.

² Disciplina la divulgazione di dati a privati che possono dimostrare un interesse diretto e degno di protezione.

³ Designa le autorità estranee allo stato civile cui sono divulgati, regolarmente o su richiesta, i dati necessari all'adempimento dei loro compiti legali. È fatta salva la divulgazione di dati in virtù di prescrizioni previste da leggi cantonali.

⁴ Hanno accesso mediante procedura di richiamo ai dati necessari alla verifica dell'identità di una persona:

1. le autorità di rilascio ai sensi della legge federale del ...³ sui documenti d'identità dei cittadini svizzeri;
2. il servizio federale competente per la gestione del sistema di ricerca informatizzato di polizia di cui all'articolo 351^{bis} del Codice penale⁴ e i servizi di filtraggio dei corpi di polizia cantonali e comunali collegati a tale sistema;

¹ FF **2001** 1417

² RS **210**

³ RS ...; RU ... (FF **2000** 4135)

⁴ RS **311.0**

3. il servizio federale competente per la gestione del casellario giudiziale informatizzato di cui all'articolo 359 del Codice penale;
4. il servizio federale competente per la ricerca di persone scomparse⁵.

Art. 45 cpv. 3

³ La Confederazione esercita l'alta vigilanza. Può impugnare le decisioni degli ufficiali dello stato civile e delle autorità di vigilanza mediante i rimedi giuridici cantonali.

Art. 45a (nuovo)

Ia. Banca dati centrale

¹ La Confederazione gestisce per i Cantoni una banca dati centrale.

² La banca dati è finanziata dai Cantoni.

³ Previa consultazione dei Cantoni, il Consiglio federale disciplina:

1. la procedura di collaborazione;
2. i diritti di accesso delle autorità dello stato civile;
3. le misure organizzative e tecniche necessarie per garantire la protezione e la sicurezza dei dati;
4. l'archiviazione;
5. la ripartizione delle spese.

Art. 48 cpv. 5 (nuovo)

⁵ Determina a quali condizioni è possibile procedere per via elettronica:

1. alla notificazione di fatti dello stato civile;
2. al rilascio di dichiarazioni concernenti lo stato civile;
3. alla notificazione di comunicazioni e al rilascio di estratti dei registri.

⁵ Attualmente l'Ufficio federale di polizia.

Titolo finale

Dell'entrata in vigore e dell'applicazione del Codice civile

Art. 6a

IIa. Banca dati
centrale dello
stato civile

¹ Il Consiglio federale disciplina il passaggio alla gestione elettronica dei registri.

² La Confederazione si assume la metà delle spese dell'investimento iniziale, ma al massimo 2,5 milioni di franchi.

Art. 6b (nuovo)⁶

Previgente art. 6a

II

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

2620

⁶ Originario art. 7.